

Provincia di Grosseto

Comune di Orbetello

**VARIANTE AL RU VIGENTE PROPRIETÀ COMANDI -
SENTENZA N. 896/2020
DEL 16/01/2020 DEL CONSIGLIO DI STATO. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO AI
SENSI DELLA LRT 65/2014.
ADOZIONE**

**RELAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art. 18 della LRT 65/2014**

Maggio 2022

I. I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LRT 65/2014	
1	
II. LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE CON CARATTERE DI “ECCEZIONALITA”.	2
III. LA FASE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.	6
IV. LA FASE DELL’ADOZIONE DELLA VARIANTE E I SUOI CONTENUTI:	16
V. COERENZA INTERNA ED ESTERNA DELLA VARIANTE.....	21
VI. CERTIFICAZIONI DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LR T 65/2014	22

I. I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LRT 65/2014

Ai sensi dell'Art. 18 della LRT 65/2014 - Il responsabile del procedimento e sue funzioni – il responsabile del procedimento accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.

Il responsabile del procedimento verifica altresì (comma 2), che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 8. A tal fine, assicura che l'atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:

- a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
- c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
- d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4;
- e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;
- f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 130.

Prima dell'adozione dell'atto (comma 3), il responsabile del procedimento assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati. In particolare predispone una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del presente comma che, unitamente al rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 38, costituisce allegato all'atto da adottare.

Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità (comma 4) rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione ai competenti organi dell'amministrazione, anche ai fini dell'eventuale attivazione dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 41.

Il responsabile del procedimento assicura (comma 5), a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di

formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 e della relazione redatta ai sensi del comma 3.

II. LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE CON CARATTERE DI “ECCEZIONALITA”

Il Comune di Orbetello è dotato di un Piano Strutturale (PS) approvato con Del. C.C. n. 17/2007 e di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con Del. C.C. n. 8 del 7 marzo 2011, successivamente modificato dalla “Variante al Regolamento Urbanistico comunale, approvata con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012, in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale, svolta ai sensi degli artt. 24, 25, 26 della L.R.T. 1/2005”;

a partire dal 6 aprile 2016 sono decorsi cinque anni dalla pubblicazione sul BURT del Regolamento Urbanistico (RU), pertanto, ai sensi della L.R.T. 1/2005 vigente al momento dell'approvazione del PS e del RU sopra ricordati, nonché della vigente della L.R.T. 65/2014 in materia di governo del territorio, si è verificata la perdita di efficacia relativa alle previsioni in merito alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio,

Il Comune di Orbetello ha avviato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2019 il nuovo Piano Strutturale, che è stato adottato con Delibera CC n. 6 del 04.03.2020. Con Del.C.C. n. 60 del 27.11.2020 il Comune ha approvato la controdeduzione alle osservazioni.

Il Comune di Orbetello, con Delibera CC n. 7 del 04.03.2020, ha avviato il nuovo Piano Operativo.

Premesse:

La variante in oggetto al RU vigente interessa una porzione di territorio comunale in località Albinia, di proprietà dei signori Comandi Cristina, Comandi Nicola, Carla Fruscoloni e Comandi Marco individuata catastalmente al foglio 31 particella 84 e all'edificio a destinazione residenziale censito al foglio 31 particella 242 del catasto fabbricati, per una superficie complessiva della proprietà di mq 28.020.

La necessità di ripianificare l'area deriva dalla esecuzione della sentenza n. 896/2020 del 16/01/2020 del Consiglio di Stato, emessa in seguito all'appello proposto dalla proprietà Comandi contro la sentenza n. 1465/2014 del Tribunale regionale amministrativo della Toscana fatto dalla proprietà Comandi. Infatti, l'individuazione di una nuova disciplina urbanistica costituisce un preciso obbligo giuridico per l'Amministrazione comunale al quale è necessario a dare attuazione mediante l'adozione di una specifica variante al vigente R.U.C. , come di seguito meglio specificato..

I precedenti che hanno condotto all'obbligo giuridico per l'Amministrazione comunale di procedere con una specifica variante al vigente R.U.C.:

I signori Comandi, con ricorso notificato il 4 maggio 2011, hanno impugnato il Regolamento Urbanistico approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Orbetello n. 8 del 7 marzo 2011, nella parte in cui

ha respinto le osservazioni n. 26a (esaminata sotto il n. 211) e l'osservazione 25a (collegata alla osservazione n. 211) nelle quali veniva richiesto, tra, l'altro che:

a) le indagini geologico-tecniche di supporto al Regolamento Urbanistico che classificavano l'area oggetto dell'osservazione come area a "*Pericolosità Idraulica Molto Elevata*" "I8" (area PIME) prendessero atto della conclusioni formulate nella verifica idraulica del geologo Melone allegata nella quale si sosteneva che i terreni di proprietà possono rientrare in una classe di "*Pericolosità Idraulica Media*" "2", con conseguente possibilità di realizzazione di interventi di espansione ed edificazione negli stessi;

b) il Regolamento Urbanistico consentisse lo sviluppo e la riconfigurazione urbana di Albinia, permettendo la realizzazione nei terreni di proprietà (perimetrati in rosso nello stralcio di planimetria catastale allegato all'osservazione), l'edificazione di n° 120 alloggi oltre ad uffici ed attività commerciali ubicate prevalentemente ai piani terra al fine di rendere vitale il nuovo tessuto urbano che costituisce la futura ed unica possibilità di espansione di Albinia;

c) il Regolamento Urbanistico prevedesse per detti terreni la possibilità di edificazione delle unità abitative sopra indicate sia mediante Piani Attuativi che mediante interventi convenzionati (cfr. per i punti a),b),e c) osservazione n. 211);

d) il Regolamento Urbanistico individuasse detti terreni come "*Area di Trasformazione*" per l'edificazione di 120 alloggi, oltre a uffici e attività commerciali, e che come tale venisse inserita apposita scheda della Valutazione Integrata nel Regolamento Urbanistico (per quest'ultimo punto osservazione n. 25A).

Dette osservazioni, in sede di approvazione, erano state entrambe respinte con motivazioni sia di tipo idraulico sia per i profili urbanistici;

Avverso il Regolamento Urbanistico approvato dal Comune di Orbetello con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7 marzo 2011, i signori Comandi hanno, quindi, proposto ricorso dinanzi al Tar Toscana chiedendone l'annullamento nella parte in cui ha respinto le osservazioni da essi proposte: ricorso iscritto al n. 1031/2011 del Ruolo generale del Tar Toscana.

Nelle more del giudizio, il tecnico dei signori Comandi ha trasmesso all'Amministrazione comunale ulteriori studi idraulici affinché ne venisse valutata la congruità rispetto al quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico, studi che l'Amministrazione ha trasmesso all'Autorità di Bacino Regionale Ombrone, per l'espressione del relativo parere tecnico.

In data 16 luglio 2012, è stato trasmesso al Comune di Orbetello il parere del Comitato tecnico nel quale si riteneva "*lo studio idraulico coerente con i criteri per la valutazione di Efficacia*" di cui al Piano degli Interventi PAI, pertanto lo stesso costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo delle pericolosità

idrauliche del PAI ai sensi dell'art. 25 delle Norme” e si precisava che “L'Amministrazione comunale potrà tenere conto dei risultati dello studio nell'ambito della definizione dei propri strumenti di pianificazione.

A seguito dell'allagamento dell'area in esame durante l'evento del 12 novembre 2012, il Commissario delegato della Regione Toscana ha predisposto lo “*studio idrologico-idraulico del fiume Albegna e definizione delle azioni e degli interventi di messa in sicurezza in relazione all'evento alluvionale di novembre 2012*” dal quale è emerso che le aree di proprietà dei ricorrenti sono definite “*aree di potenziale esondazione*”.

In data 26 novembre 2013, il Bacino Regionale Ombrone ha comunicato al Commissario delegato il parere favorevole in merito a tale studio precisando, tra l'altro, che lo stesso era “*coerente con i "Criteri per lo sviluppo degli studi idrologico-idraulici e la valutazione di efficacia" del Piano degli Interventi del PAI, e pertanto lo stesso costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI. Inoltre, gli interventi previsti nello studio risultano coerenti con gli obiettivi di PAI, costituendo pertanto aggiornamento del Piano degli Interventi del PAF*”.

Il Tar Toscana, con la sentenza 1465/2014, ha respinto il ricorso proposto dai signori Comandi, rilevando, tra l'altro, che “*Preliminarmente è opportuno rilevare che il rigetto delle osservazioni dei ricorrenti, come riferito in narrativa, è sorretto da una pluralità di motivi su alcuni dei quali non viene svolta dai ricorrenti alcuna censura. Resta, comunque, fermo l'interesse dei deducenti a vedere riconosciuta, in relazione a future determinazioni dell'Amministrazione comunale, l'illegittimità dell'atto impugnato per la parte in cui viene attribuita “pericolosità idraulica molto elevata”*”

In relazione ai profili idraulici, il Tar ha ritenuto infondate le censure proposte dai signori Comandi dando atto, tra l'altro, che “*dalla relazione depositata dall'Ufficio tecnico del genio civile di Area Vasta di Grosseto, depositata in data 21 marzo 2014 in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 273/2014, si evince che la perizia di parte è stata elaborata con riferimento a ritorni ventennali degli eventi idraulici non potendo costituire perciò aggiornamento della “pericolosità idraulica molto elevata” che viene definita per tempi di ritorno trentennali. Non può sottacersi, in proposito, a conferma dell'assunto, che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nel 2012, l'area di Albinia veniva investita dall'esondazione del fiume Albegna e dei canali ad esso collegati con danneggiamento e distruzione di abitazioni, strade ed aziende agricole*”. Nella stessa sentenza, si afferma anche che “*alla luce delle disposizioni contenute nel Piano di assetto idrogeologico, il Comune intimato non avrebbe potuto conferire alle zone in questione una “pericolosità idraulica elevata” così come preteso dai ricorrenti, salva restando la possibilità, alla luce dell'eventuale, futuro aggiornamento del quadro conoscitivo recato dal PAI stesso, di rivedere, anche in sede di variante al Regolamento urbanistico, tale previsione*”.

I signori Comandi hanno proposto appello avverso detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza 9896/2020 del 4 febbraio 2020, passata in giudicato, l'ha accolto.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “[...]il nuovo studio di rischio idraulico del 2012, redatto dal tecnico degli appellanti e trasmesso al Comune dopo l'approvazione del RU e dal Comune inviato all'autorità di bacino, è stato ritenuto da questa coerente con i criteri di valutazione del rischio del PAI. Inoltre, la relazione dell'ufficio del genio civile, sempre acquisita dal primo giudice, ha messo in rilievo che sulla base dei nuovi studi l'area potrebbe rientrare nella classe PIE. [...] Ritiene il Collegio che queste evidenze fattuali e tecniche sopravvenute all'approvazione del RU, positivamente valutate dalle autorità preposte alla tutela del rischio idraulico, costituiscano un indice rivelatore del difetto di istruttoria nell'approfondimento del quadro conoscitivo spettante al Comune, ai sensi della legge regionale, ai fini della individuazione della classificazione idraulica della zona in argomento nel RU, rispetto alla pericolosità del territorio”.

In base a tali considerazioni il Giudice di Appello ha, quindi, affermato che *“in accoglimento dell'appello, il RU è annullato in parte qua, ferma restando la facoltà del Comune di effettuare ogni approfondimento tecnico utile ai fini della migliore valutazione del rischio idraulico nell'area di interesse”*.

Il Comune di Orbetello, pertanto, è tenuto a dare esecuzione a detta pronuncia del Consiglio di Stato passata in giudicato, e, dunque, per effetto dell'annullamento della disciplina urbanistica attribuita all'area dei signori Comandi, a individuare una nuova disciplina per la stessa.

In esecuzione di detta sentenza, l'attività di pianificazione, oltre che approfondire, gli aspetti idraulici, alla luce del quadro normativo esistente al momento della redazione del Regolamento Urbanistico approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 7 marzo 2011, dovrà anche tener conto dei profili urbanistici già valutati all'epoca e sui quali, tra l'altro, detta sentenza non si è pronunciata.

La presente variante acquista quindi un carattere di “eccezionalità” anche in riferimento alle limitazioni imposte dall'Art.222 *“Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014 “ della LRT 65/2014 che al comma 2.bis dispone:*

“2 bis. Entro cinque anni dall'entrata (424) in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare (425) varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. Le varianti adottate sono approvate entro la data del 30 giugno 2021 (455), a pena di decadenza e comunque a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (308) (426)”

III. LA FASE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

Il Comune con Del.C.C. n. 51 del 22-10-2020 ha avviato il procedimento ai sensi della LRT 65/2014 della variante al RU vigente - proprietà Comandi – in ottemperanza della sentenza n. 896/2020 del 16/01/2020 del Consiglio di Stato e contestualmente ha avviato la fase preliminare di VAS ai sensi della LRT 10/2010.

Il Comune ha avviato contestualmente anche la procedura di valutazione di coerenza al PIT/PPR, considerato che, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018 - la variante sarà oggetto di valutazione di coerenza al PIT/PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17-19 della LRT 65/2014.

Per la ricognizione completa del patrimonio territoriale la presente Variante si avvale del quadro conoscitivo del nuovo Piano Strutturale, recentemente approvato con Del.C.C. n.19 del 20.04.2022;

Con il ricorso al Tar è stata contestata la pericolosità idraulica riferita all'area e la capacità idraulica del Canale di bonifica n.4, nonché la sua configurazione geometrica così come rilevate nel Regolamento urbanistico vigente, pertanto la Variante urbanistica in oggetto contiene l'aggiornamento e approfondimento del quadro conoscitivo riferito al rischio idraulico e il rilievo del Canale.

L'iter di formazione e approvazione si svolge ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 della Legge Regionale n. 65/2014;

- il suddetto iter si è aperto con la Del. C.C. n. 51 del 22-10-2020 di avvio del procedimento urbanistico ai sensi dell'art. 17 - Avvio del procedimento della L.R.T. 65/2014, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici, pareri, nulla osta e assensi da enti/soggetti pubblici interessati;
- sono disposte, ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 10/2010, modalità di raccordo fra le procedure urbanistiche di cui alla L.R.T. 65/2014 e quelle di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.R.T. 10/2010;
- il Comune ha avviato contestualmente anche la procedura di valutazione di coerenza al PIT/PPR, considerato che, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018 - la variante sarà oggetto di valutazione di coerenza al PIT/PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17-19 della LRT 65/2014.

Il Comune con prot. n 41012/2020 del 30-10-2020:

- **ha inviato** la documentazione inerente l'avvio del procedimento della Variante Urbanistica ai sensi della LRT 65/2014, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 51/2020

1) ai seguenti Enti/organismi pubblici interessati al procedimento, al fine di chiedere apporti tecnici idonei ad incrementare il quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della L.R.T. 65/2014:

- Regione Toscana
- Provincia di Grosseto
- Parco Regionale della Maremma
- ASL n.9
- ARPAT – Dipartimento provinciale
- Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale
- Genio Civile di Grosseto
- Comuni limitrofi: Comune Isola del Giglio - Comune di Monte Argentario - Comune di Capalbio - Comune di Magliano In Toscana - Comune di Manciano;
- ATO Rifiuti
- Autorità Idrica Toscana (ex ATO Acque)
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per pe Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
- Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana
- Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas, telefonia
- Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud
- ANAS
- Uffici comunali (SEDE):
Settori: Affari generali; Urbanistica Edilizia; Lavori Pubblici; Segreteria generale; Polizia Municipale;

2) ai seguenti Enti competenti all'emanazione di pareri nulla-osta, atti di assenso comunque denominati nel corso di formazione del Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. d) della LR 65/2014:

- Regione Toscana
- Provincia di Grosseto
- Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per pe Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
- Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana
- Genio Civile di Grosseto

- **ha inviato**, ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. 10/2010, la documentazione inerente la fase preliminare di VAS:
- all'Autorità competente per la VAS presso il Nucleo Unificato di Valutazione (NUV-VAS) (identificato nella Commissione Locale per il Paesaggio come da Del.GM. n. 283 del 24-11-2017);
- ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) identificati nei medesimi Enti elencati al precedente punto 1).

- **ha inviato** alla Regione Toscana e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo gli elaborati ai sensi della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR e dell'art. 5 dell'Accordo tra MIBACT e Regione Toscana, ai fini dell'avvio della valutazione di coerenza della Variante al PIT/PPR;

Nella nota di cui sopra è stato stabilito **un termine temporale** per l'invio degli apporti, dei contributi da parte degli enti e organismi sopra indicati, così come per le consultazioni di cui all'art. 23 della LRT 10/2010 per la VAS, **in 30 giorni dal ricevimento dell'atto**;

Tutta la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico mediante la pubblicazione sul sito del Comune di Orbetello a partire dal 3 novembre 2020.

A. I CONTRIBUTI DEGLI ENTI

Sono pervenuti i seguenti pareri/contributi da parte degli Enti (risultano allegati -allegato1- al documento preliminare di VAS):

- **contributi ai sensi della LRT 65/2014 e della LRT 10/2010:**

Acquedotto del Fiora – prot. Arrivo N. 45021/2020 del 26-11-2020

“In merito alla Variante in oggetto si conferma quanto già espresso nei contributi inviati con prot. Fiora n.° 47163 del 18.05.20 relativamente all'avvio del procedimento del Piano operativo di Orbetello.

A integrazione di quanto già espresso, si precisa che nel caso in cui l'area individuata come Proprietà Comandi sia oggetto di interventi urbanistici che determinano un aumento del fabbisogno idrico a servizio dell'area della frazione di Albinia, dovrà essere richiesto al Gestore il relativo parere idroesigente.”

Consorzio 6 Toscana Sud prot. 41820/2020 del 05-11-2020

“.. - verificato che la zona oggetto della richiesta ricade nel comprensorio di bonifica di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud ai sensi della L.R. n.79/2012 e s.m.i, e che il corso d'acqua limitrofo all'area denominato Canale Principale n°4 TS76479 risulta all'interno del reticolo idrografico e in quello di gestione; - Questo Consorzio, ai sensi della normativa vigente, considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative all'attività di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, riguardo l'intervento proposto esprime contributo istruttorio favorevole.

L'intervento deve garantire ai mezzi del Consorzio 6 Toscana Sud preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la percorribilità e l'accesso dei corso d'acqua.

Il presente contributo è da intendersi comunque subordinato al rilascio del parere idraulico espresso dall'Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud, a seguito di istruttoria vincolante nel merito, riguardante la compatibilità dell'intervento con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati”.

Terna Rete Italia prot. 42197/2020 del 09-11-2020

“...dalla verifica della documentazione ricevuta, di cui restituiamo uno stralcio in copia firmata per presa visione, nulla osta alla realizzazione dell'attività in oggetto, in quanto, nell'area da voi indicata, non sussistono interferenze con linee AT di proprietà TERNA Rete Italia S.p.A....”

La REGIONE TOSCANA Settore pianificazione del territorio ha inviato i contributi con Protocollo Arrivo N. 45617/2020 del 01-12-2020:

“Il presente contributo viene formulato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, al fine di evidenziare alcuni

elementi da approfondire per ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale.

Nella delibera di avvio del procedimento si legge che "...La variante in oggetto al RU vigente interessa una porzione di territorio comunale in località Albinia, di proprietà dei signori Comandi Enrico e Comandi Marco individuata catastalmente al foglio 31 particella 84 e all'edificio a destinazione residenziale censito al foglio 31 particella 242 del catasto fabbricati, per una superficie complessiva della proprietà di mq 28.020.

La necessità di ripianificare l'area deriva dalla raccomandazione contenuta nella sentenza n. 896/2020 del 16/01/2020 del Consiglio di Stato, emessa in seguito al ricorso al Tribunale regionale amministrativo fatto dalla

proprietà Comandi, a seguito della sentenza, infatti, l'individuazione di una nuova disciplina urbanistica costituisce un preciso obbligo giuridico per l'Amministrazione comunale al quale è necessario dare attuazione

mediante l'adozione di una specifica variante al vigente R.U.C....".

Si legge inoltre che "...il Comune di Orbetello, pertanto, è tenuto a dare esecuzione a detta pronuncia del Consiglio di Stato che, tra l'altro, è ormai passata in giudicato, e, dunque, per effetto dell'annullamento della

disciplina urbanistica attribuita all'area dei signori Comandi, a individuare una nuova disciplina per la stessa.

In esecuzione di detta sentenza, l'attività di pianificazione, oltre che approfondire, gli aspetti idraulici, alla luce del quadro normativo esistente al momento della redazione del Regolamento Urbanistico approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 7 marzo 2011, dovrà anche tener conto dei profili urbanistici già valutati all'epoca e sui quali, tra l'altro, detta sentenza non si è pronunciata.

La presente variante acquista quindi un carattere di "eccezionalità" anche in riferimento alle limitazioni imposte dall'Art. 222."

Si prende atto di quanto espresso dall'Amministrazione in riferimento al carattere di "eccezionalità" rispetto alle limitazioni di cui all'art. 222 della L.R. 65/2014, considerando tuttavia che il Comune di Orbetello sta procedendo con la redazione sia del nuovo Piano Strutturale, adottato con DCC n. 6 del 4/03/2020, che del nuovo Piano Operativo, avviato con DCC n. 7 del 04/03/2020, sarebbe stato opportuno ricondurre la variante alla formazione dei suddetti strumenti generali.

Dalla relazione si rileva che "...La localizzazione dell'area oggetto di variante... è distante dalla struttura storico-portante dell'insediamento di Albinia e separata dal centro urbano residenziale da elementi strutturali e funzionali specifici esistenti quali la ferrovia e l'area produttiva artigianale, ma anche di progetto come la previsione del tracciato della nuova Aurelia e i relativi svincoli.

Tutto ciò indica con chiarezza caratteristiche dell'area consolidate e connaturate al luogo, non vocate all'espansione edilizia, rappresentate negli strumenti urbanistici comunali vigenti e quelli in corso, ma anche confermate nel tempo negli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e regionale.

Questo anche al netto delle pericolosità, dei vincoli e del rischio idraulico insistenti sulla proprietà e dovuti alla vicinanza del Fiume Albegna, del suo tratto di Controfossa Sinistra e del Canale Principale N.4, elementi che, tuttavia, nella definizione del quadro conoscitivo di variante saranno oggetto di approfondimento tecnico utile ai fini della migliore e più aggiornata valutazione del rischio idraulico nell'area di interesse...".

Si ricorda la necessità del ricorso alla Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014, per l'inserimento di previsioni che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.

Al fine dell'eventuale convocazione ed esecuzione della conferenza di Copianificazione, risulta indispensabile che la richiesta di convocazione sia integrata con una relazione del responsabile del procedimento comunale nella quale emergano, per ogni strategia e/o previsione, le argomentazioni relative alle verifiche di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale (conformità al PIT, alternative di riutilizzo/riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, interventi compensativi e mitigativi) anche in relazione alla eventuale presenza di vincoli paesaggistici formalmente riconosciuti.

.....**Si allegano i contributi dei seguenti settori regionali:**

- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
- Genio Civile Toscana Sud
- Settore programmazione viabilità

RT - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

.....

“Per quanto riguarda le Invarianti strutturali del PIT/PPR, in considerazione della localizzazione dell’area oggetto di variante, si propone di integrare l’Allegato 1 con gli estratti dall’elaborato di livello regionale “Abachi delle invarianti”

Invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

BES - SISTEMA MORFOGENETICO BACINI DI ESONDAZIONE *“Aree depresse delle pianure alluvionali, lontane dai fiumi maggiori, interessate naturalmente dalle maggiori esondazioni, con ristagno di acqua.”*

Indicazioni per le azioni

- *limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e mantenere la permeabilità dei suoli;*
- *mantenere e ove possibile ripristinare le reti di smaltimento delle acque superficiali;*
- *regolamentare gli scarichi e l’uso di sostanze chimiche ad effetto eutrofizzante dove il sistema di drenaggio coinvolga aree umide di valore naturalistico.*

Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi

MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA *“Pianure alluvionali in cui gli agroecosistemi costituiscono ancora una matrice continua e solo in parte soggetta a fenomeni di urbanizzazione, infrastrutturazione e di consumo di suolo agricolo. Presenza di matrici dominanti con prevalenza di seminativi e colture orticole e con elevata densità del reticolo idrografico minore e della rete di bonifica”*

Indicazioni per le azioni

- *Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato e delle infrastrutture, e mantenimento dei bassi livelli di urbanizzazione e di impermeabilizzazione del suolo.*
- *Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.*
- *Mitigazione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento*

Per quanto riguarda gli elementi funzionali della rete ecologica l’area ricade in un’**AREA CRITICA PER PROCESSO DI ABBANDONO E ARTIFICIALIZZAZIONE**

“Alla individuazione delle aree critiche sono associati obiettivi di riqualificazione degli ambienti alterati e di riduzione/ mitigazione dei fattori di pressione e minaccia.

La finalità delle aree critiche è anche quella di evitare la realizzazione di interventi in grado di aggravare le criticità individuate.

Per le aree critiche legate a processi di artificializzazione l’obiettivo è la riduzione/contenimento delle dinamiche di consumo di suolo, la mitigazione degli impatti ambientali, la riqualificazione delle aree degradate e il recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità.

Per le aree critiche legate a processi di abbandono delle attività agricole e pastorali l’obiettivo è quello di limitare tali fenomeni, recuperando, anche mediante adeguati incentivi, le tradizionali attività antropiche funzionali al mantenimento di importanti paesaggi agricoli tradizionali e pastorali di valore naturalistico. La descrizione delle aree critiche trova un approfondimento a livello di singoli ambiti di paesaggio.”

Invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

4. MORFOTIPO INSEDIATIVO A PETTINE DELLE PENETRANTI VALLIVE SULL’AURELIA

4.6 Valle dell’Albegna e del Fiora,

indicazioni per le azioni

Riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa, da un lato evitando ulteriori processi di urbanizzazione, infrastrutturazione e consumo di suolo nelle piane costiere e, dall’altro, sviluppando sinergie con le aree più interne; anche recuperando e valorizzando le relazioni territoriali storiche tra il sistema insediativo costiero e quello dell’entroterra;

Valorizzare il patrimonio edilizio della costa e quello dell’entroterra integrando la ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa;

- Diversificare e destagionalizzare l'offerta e i flussi turistici. (Integrazione del turismo balneare con gli altri segmenti turistici -storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, museale, ecc...- e con i circuiti locali delle produzioni agricole e artigianali di qualità);*
- Recuperare e valorizzare il ruolo connettivo dei corsi d'acqua principali come corridoi ecologici multifunzionali;*
- Salvaguardare e riqualificare la viabilità litoranea storica salvaguardando le visuali panoramiche sul mare e mitigando eventuali impatti visivi;*
- Mitigare gli impatti paesaggistici e la frammentazione della maglia rurale causati dalle grandi infrastrutture lineari (corridoio infrastrutturale costiero);*
- Tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei centri storici costieri e le loro relazioni fisiche e visive con il mare e l'arcipelago;*
- Evitare ulteriori piattaforme turistico-ricettive e produttive lungo il litorale e riqualificarle migliorandone la qualità ecologica e paesaggistica;*
- Garantire la permeabilità ecologica e fruitiva dei litorali e l'accessibilità costiera con modalità di spostamento sostenibili e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti;*
- Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici dei centri collinari e recuperare il loro ruolo di cerniera visiva e territoriale tra le piane costiere e le aree dei rilievi interni; Evitare ulteriori urbanizzazioni della piana costiera, anche al fine di mantenere e valorizzare il ruolo dei centri collinari come centri urbani;*
- Salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico costituito dalle emergenze architettoniche e culturali (i borghi storici collinari affacciati sulle piane alluvionali, i complessi religiosi, i castelli) e dalle loro relazioni territoriali e visuali, nonché quello connesso alle attività minerarie storiche dell'entroterra, nell'ottica della loro messa in rete e fruizione integrata con le risorse paesaggistiche costiere”*

invariante IV: i caratteri morfotopologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

L'area è classificata come morfotipo 8 - MORFOTIPO DEI SEMINATIVI DELLE AREE DI BONIFICA
valori

- *valore storico-testimoniale legato alla permanenza di una infrastruttura rurale e di una maglia agraria e insediativa d'impronta tradizionale;*
- *ruolo di presidio idrogeologico svolto dal reticolo di regimazione delle acque superficiali quando mantenuto in condizioni di efficienza;*
- *relazione morfologico-percettiva e, storicamente, funzionale tra edilizia sparsa e relativi poderi che appaiono reciprocamente dimensionati e organizzati all'interno di un sistema articolato e gerarchizzato;*
- *ottima vocazione dei terreni alla produzione agricola per la presenza di grandi aziende ben strutturate e di una maglia agraria idonea alla gestione meccanizzata.*

criticità

- *rischio di semplificazione dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica con cancellazione della rete scolante, realizzazione di grandi appezzamenti, eliminazione del corredo vegetale non colturale;*
- *vista la collocazione per lo più in ambiti pianeggianti, possibile tendenza all'erosione dello spazio agricolo dovuta all'espansione dell'urbanizzazione;*
- *in alcuni contesti, debole infrastrutturazione ecologica data dall'assenza o dall'eliminazione di elementi di corredo vegetale della maglia agraria*

Indicazioni per le azioni

Principale indicazione è una **efficace regimazione delle acque e, compatibilmente al mantenimento e allo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, la conservazione della struttura della maglia agraria della bonifica storica.**

Tale obiettivo può essere conseguito attraverso:

- il mantenimento e il ripristino della funzionalità del reticolo idraulico** anche attraverso la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate e, ove possibile, la conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti (canali, fossi, drenaggi, scoline);
- il mantenimento delle caratteristiche di regolarità della maglia agraria** da conseguire mediante la conservazione e la manutenzione della viabilità poderale e interpoderale o, nei casi di ristrutturazione agricola/fondiarìa, la realizzazione di nuovi percorsi di servizio ai coltivi morfologicamente coerenti con il disegno generale e le linee direttrici della pianura bonificata;

la realizzazione, nelle nuove e/o eventuali riorganizzazioni della maglia agraria, di appezzamenti che si inseriscano coerentemente per forma e orientamento nel disegno generale della pianura bonificata, seguendone le linee direttrici principali anche in relazione al conseguimento di obiettivi di equilibrio idrogeologico;

la manutenzione della vegetazione di corredo della maglia agraria, che svolge una funzione di strutturazione morfologico-percettiva, di diversificazione ecologica e di barriera frangivento;

la tutela delle aree boscate e a carattere di naturalità (zone umide, vegetazione riparia, boschetti planiziali) per il significativo ruolo di diversificazione paesaggistica e di connettività ecologica che svolgono in contesti fortemente antropizzati come quelli della bonifica;

un secondo fondamentale obiettivo per il morfotipo della bonifica è il **mantenimento della leggibilità del sistema insediativo storico, evitando addizioni o alterazioni morfologiche di nuclei e aggregati rurali.**

Per quanto riguarda i **Beni Paesaggistici**, dalla Cartografia ricognitiva del PIT/PPR si evince che parte dell'area oggetto di variante risulta tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1 lett c) del Dlg.42/04 "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.", **pertanto si propone di integrare l'Allegato 1 con le Direttive e le Prescrizioni contenute al paragrafo 8.2 e 8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.**

Inoltre in considerazione del carattere ricognitivo della cartografia del PIT/PPR per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett c) del Dlg.42/04 "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.", si propone di verificare la sussistenza del vincolo in base ai criteri esposti nell'elaborato 7B del PIT/PPR, ai fini dell'eventuale applicazione della Disciplina dei Beni Paesaggistici contenuta nell'elaborato 8B del PIT/PPR.

Si propone, altresì, di eliminare dal suddetto "Allegato I" la disciplina relativa agli "Ulteriori contesti" (art. 15 della Disciplina del PIT/PPR) in quanto sul territorio comunale non sono presenti Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco."

RT - Settore Viabilità

"..In tale documento è specificato che, per quanto riguarda Il Corridoio Tirrenico, con l'approvazione nel febbraio 2020 del decreto "mille proroghe" il Governo ha creato le condizioni per l'affidamento ad ANAS dell'incarico per la realizzazione dei lotti 5b e 4 sulla base della revisione del progetto.

Il MIT non ha ad oggi perfezionato il passaggio di competenze da SAT ad ANAS consentendo mediante Conferenza di Servizi all'approvazione dei progetti definitivi dei lotti.

Per quanto sopra richiamato è opportuno per l'area oggetto della sentenza Sentenza n. 896/2020 del 16/01/2020 del Consiglio di Stato, che il Comune proceda a verificare con ANAS e SAT la coerenza delle nuove previsioni urbanistiche sulla base della revisione dei progetti definitivi dei lotti in progettazione."

RT - Settore Tutela della Natura e del mare

"..Dato atto che la previsione urbanistica è collocata nella parte nord di Albinia (direzione Manciano), a circa 1100 m di distanza dal più vicino Sito della Rete Natura ZSC-ZPS IT51A0026 "Laguna di Orbetello".

Vista la misura di conservazione sito specifica IA_H_01 - per interventi di miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi [/...], ai sensi della DGRT n.1223/2015;

Vista la criticità esterna del sito ZSC-ZPS IT51A0026 "Laguna di Orbetello": Forte aumento del carico antropico nei mesi estivi, ai sensi della DGRT n.644/2004, Si ritiene che sulla base delle informazioni fornite è possibile escludere ragionevolmente incidenze significative, dal momento che le acque nere verranno coltate nella esistente rete fognaria comunale."

RT - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Toscana Sud prot. N. 43686/2020 del 18-11-2020

"In riferimento alla Vostra nota in data 30/10/2020, con la quale si richiede un contributo riguardante il procedimento di

cui all'oggetto, si fa presente che la Variante ricade:

- in pericolosità fluviale elevata (P3), di cui al PGRA dell'Autorità di bacino di Distretto dell'Appennino Settentrionale (pericolosità per alluvioni frequenti di cui alla l.r. 41/2018);

- in pericolosità geomorfologica media di cui al D.P.G.R.27/04/2007 n.26/R (pericolosità geologica media D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n. 5/R);

Le indagini geologico tecniche di supporto alla Variante dovranno essere redatte e depositate presso l'Ufficio scrivente, ai sensi del suddetto D.P.G.R.5/R/2020, unitamente agli elaborati urbanistici.

Il succitato Decreto specifica che nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti, la fattibilità degli interventi deve essere perseguita secondo quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino, subordinandola alla gestione del rischio di alluvioni rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale stessa. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media, le condizioni di fattibilità degli interventi dovranno essere indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area."

Contributi espressamente riferiti alla LRT 10/2010 – VAS:

Autorità di Bacino N. 42776/2020 del 12-11-2020

"..questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in corso, ricorda che la variante in oggetto dovrà essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it), che al momento attuale sono i seguenti:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);

- Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.4 del 14/12/2017 (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558) e modificato dal Decreto del SG n. 33 del 05/08/2020 di aggiornamento dei bilanci idrici dei corpi idrici sotterranei di Prato e di Empoli, e dei corpi costieri del bacino Toscana Costa (www.adbarno.it/rep/decreti/033_2020.pdf);

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone (Toscana Sud), approvato con D.C.R. n. 12 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica.

In particolare la variante dovrà acquisire i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da frana contenuti nei suddetti Piani, salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo ente.

Considerato che la variante in oggetto è finalizzata ad approfondire le condizioni di pericolosità idrauliche di un'area del territorio comunale, si precisa che gli approfondimenti di quadro conoscitivo idraulico dovranno avvenire, con appositi procedimenti da attivarsi a cura del proponente la pianificazione, secondo quanto disposto dall'articolo 14 della Disciplina del PGRA e dall'Accordo tra Autorità di bacino e Regione Toscana approvato con DGRT 166 del 17/2/2020.

In particolare per il reticolo secondario (art. 14, commi 5, 6 e 7 del PGRA e art. 3 della DGRT n. 166/2020) il Comune, o i Comuni interessati in forma associata, possono procedere direttamente a riesami ed aggiornamenti della pericolosità da alluvione, previa richiesta a questa Autorità delle condizioni al contorno, anche in relazione agli aspetti idrologici, che dovranno essere rispettate nelle elaborazioni. Le elaborazioni dovranno essere svolte secondo le modalità indicate all'Allegato 3 della Disciplina di PGRA, saranno oggetto di confronto e valutazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile e quindi dovranno essere comunicate a questa Autorità che provvederà ad integrarle, previa verifica del rispetto delle condizioni al contorno, nel quadro di pericolosità del distretto.

Al fine di garantire la coerenza tra gli strumenti di pianificazione e i piani di bacino, si rileva che il procedimento di modifica dei quadri conoscitivi previsto dall'articolo 14 succitato dovrà essere concluso entro la data di approvazione dello strumento urbanistico.

Per quanto attiene all'area di variante, per gli aspetti idraulici si rileva quanto segue:

- l'area di intervento ricade in aree a pericolosità da alluvione P3, pertanto il Comune nella formazione delle variante deve rispettare gli indirizzi di cui all'art. 8 e le limitazioni di cui all'art. 7 delle norme del citato PGRA;

- ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle norme del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale nelle aree a pericolosità da alluvione "P3" non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati.

Inoltre sull'area di variante il Piano di Gestione delle Acque individua i seguenti corpi idrici:

- C.I. superficiale "Canale principale n.4": Stato ecologico sufficiente con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021; stato chimico buono;

- C.i. sotterraneo "della Pianura dell'Albegna": stato quantitativo non buono, con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027; stato chimico buono.

In relazione al citato PGA, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti della variante in oggetto e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare si dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Infine, si ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (Progetto PAI Dissesti, cfr: http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=5734) e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione."

ARPAT prot. 44138/2020 del 20-11-2020

.....osservazioni:

Osservazioni

"Il Documento preliminare evidenzia le seguenti carenze:

- non è stata valutata la coerenza interna della Variante al RU, neanche quella esterna con altri Piani o Programmi sovraordinati;
- relativamente alla definizione della struttura del Rapporto Ambientale, sono riportate solo le voci dell'Allegato 2 alla LR 10/10 e smi;
- non è stata indicata la metodologia di valutazione dei possibili effetti ambientali della Variante;
- non sono stati individuati i possibili effetti ambientali della Variante;
- non sono state individuate le criticità e potenzialità del territorio, attraverso uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto (analisi SWOT);
- non sono stati descritti i criteri in base ai quali saranno individuate e valutate, nel rapporto ambientale, le possibili alternative alla presente Variante;

non sono stati indicati i criteri per il monitoraggio della Variante al RU (funzionale al controllo degli impatti significativi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti alla Variante stessa);

- non sono stati determinati gli indicatori e le banche dati che saranno utilizzati per la redazione del Rapporto Ambientale.

Conclusioni

Il RA dovrà contenere **gli aggiornamenti e gli approfondimenti relativi al rischio idraulico dell'area oggetto della Variante al RU.**

Inoltre, dovranno essere affrontati i seguenti argomenti:

- *dovrà essere valutata la coerenza interna ed esterna della Variante al RU, con tutti i Piani o Programmi sovraordinati;*
- *dovrà essere indicata la metodologia di valutazione dei possibili effetti ambientali della Variante;*
- *dovranno essere individuati gli effetti ambientali legati alla realizzazione delle azioni della Variante, gli impatti dovranno essere descritti in modo preciso, comprese le azioni di compensazione e mitigazione degli impatti stessi;*
- *dovrà essere eseguita un'analisi SWOT, con individuazione delle criticità e potenzialità del territorio, valutando i punti di forza (**Strengths**), le debolezze (**Weaknesses**), le opportunità (**Opportunities**) e le minacce (**Threats**) della Variante;*
- *dovranno essere individuate e valutate le possibili alternative alla Variante;*
- *dovranno essere affrontate le azioni relative al piano di monitoraggio della Variante (funzionale al controllo degli impatti significativi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti la Variante stessa);*
- *dovranno essere indicate le banche dati che sono state utilizzate per la redazione del RA. ”*

I pareri e contributi pervenuti, prevalentemente apporti tecnici utili alla formazione della variante, sono stati presi in considerazione nell'elaborazione dell'adozione del Piano Strutturale e nel RA di VAS, che in apposito paragrafo dettaglia con che modalità.

B. LA valutazione Ambientale Strategica –VAS- E L'ESPRESSIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NELLA FASE PRELIMINARE:

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale del Comune di Orbetello è svolta in applicazione della LR 65/2014, della LR 10/2010 e s.m.i., della Direttiva 42/2001 CE e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) disciplinata dalla L.R. 10/2010, si effettua l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti significativi per l'ambiente, per il patrimonio culturale e paesaggistico e per la salute.

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato VI della Seconda parte del D.lgs 152 del 2006 e s.m.i. “*a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi*” si ritengono contenuti essenziali dell'attività di Valutazione di piani e programmi inerenti il governo del territorio e, nello specifico, la pianificazione urbanistica:

- la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica;
- la valutazione degli effetti/impatti che tali strumenti producono sul patrimonio culturale e paesaggistico, sulla salute umana, ed a livello sociale, economico, territoriale, paesaggistico, oltre che ambientale.

In ragione della legislazione nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), la VAS è una procedura oltre che un metodo e un processo e le sue fasi sono distinte dalle fasi del procedimento urbanistico. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dal procedimento urbanistico, si coordinano con quelle relative alla VAS, in modo da evitare duplicazioni. Con la L.R.T. 10/2010, stante comunque l'inevitabile duplicazione delle procedure, le procedure di VAS sono incardinate in quelle urbanistiche.

La valutazione adempie alle finalità generali delle attività di governo del territorio, secondo le quali la sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale della pianificazione contemporanea e delle trasformazioni urbane e territoriali, e in considerazione di ciò è opportuno considerare la valutazione ambientale un metodo della pianificazione e dell'urbanistica che non prescinde dal livello di operatività del piano che si va formando.

Ai sensi dell'Art. 21, c. 2 della LR 10/2010 e s.m.i, la VAS è svolta secondo le seguenti fasi ed attività:

- *la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;*
- *l'elaborazione del rapporto ambientale;*
- *lo svolgimento di consultazioni;*
- *la valutazione del piano, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;*
- *la decisione;*
- *l'informazione sulla decisione;*
- *il monitoraggio.*

La fase preliminare di cui all'art. 23 della LR 10/2010 si è conclusa ed i soggetti competenti in materia ambientale hanno inviato i propri contributi al Documento Preliminare.

I Contributi sono raccolti nell'Allegato 1 al Rapporto Ambientale.

Con VERBALE del 20.01.2021 (*doc. allegato 1 alla presente relazione*): **il Nucleo Unificato di Valutazione (NUV-VAS)** - Autorità Competente ai sensi della L.R. 10/2010, così come nuovamente identificata ai sensi della Del.G.M. n. 283 del 24-11-2017, si è espresso in merito all'AVVIO FASE PRELIMINARE DI VAS AI SENSI DEL'ART. 23 DELLA LRT 10/2010 relativo all'avvio del PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE: “ *il nuv-vas ritiene di concordare con i contributi pervenuti e sopra riportati in estratto, in particolare con i suggerimenti utili esclusivamente per la redazione del rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 152/2006 c. 1 e art. 23 “ procedura per la fase preliminare” della lrt 10/2010.....”*

L'espressione di parere del NUV VAS è stata pubblicata altresì sul sito del Comune alla voce procedure di VAS dal 26.01.2021.

IV. LA FASE DELL'ADOZIONE DELLA VARIANTE E I SUOI CONTENUTI:

I professionisti incaricati hanno predisposto gli elaborati di adozione:

Per la progettazione urbanistica e la VAS, Studio Viviani di Firenze – consegna prot 18612 del 09.05.2022, poi integrata con prot. nn 19786/2022 del 17-05-2022 e 20711 del 23.05.2022;

Per il supporto idraulico – Studio Hydrogeo Ingegneria Srl– consegna prot. n.18974 del 11.05.2022;

Per il supporto geologico Studio IdroGeo Service – consegna prot. 8358 del 24.02.2022

Gli elaborati relativi ai sondaggi effettuati dallo Studio Hera srl sono stati redatti come punto di partenza per tutta la variante, con consegna definitiva prot. 43111 del 16.11.2020.

GLI ELABORATI COSTITUTIVI DI VARIANTE sono:

- Relazione
- Disciplina urbanistica;
- Valutazione Ambientale e Strategica:
 - Rapporto ambientale
 - Sintesi non tecnica

- **Approfondimento del quadro conoscitivo riferito al rischio idraulico - al momento dell'approvazione del RU vigente:**

- L771_Relazione_Idrologica_Idraulica_DPGR_26R_2007

- **Approfondimento del quadro conoscitivo riferito al rischio idraulico - aggiornato ad oggi:**

- Indagini tecniche ai sensi del DPGR 5/R/2020 - Relazione tecnica

Allegati alla relazione tecnica:

- IDR.00B_Allegato_1_Modellistica_Idrologica
- IDR.00C_Allegato_2_Modellistica_Idraulica
- Tavole:
- IDR.01_Inquadramento
- IDR.40_Modello_4_Tavola_1_Planimetria
- IDR.41_Modello_4_Tavola_2_Battenti_TR_030
- IDR.42_Modello_4_Tavola_3_Battenti_TR_200
- IDR.43_Modello_4_Tavola_4_Velocità_TR_030
- IDR.44_Modello_4_Tavola_4_Velocità_TR_200
- IDR.45_Modello_4_Tavola_6_Libretti_Sezioni
- IDR.46_Modello_4_Tavola_2_Magnitudo
- IDR.64_Planimetria_Pericolosità_Analitica_Quadro_5
- IDR.74_Planimetria_Pericolosità_Territorio_Comunale_Quadro_5

Elaborati geologici:

- Relazione geologica variante RU

La Variante urbanistica, per quanto sopra specificato, si forma analizzando, sia dal punto di vista prettamente urbanistico, sia per quanto riguarda gli studi a supporto, il quadro di riferimento della pianificazione al momento dell'approvazione del RU vigente (prendendo atto delle normative allora vigenti) e il quadro normativo ad oggi, al momento cioè di formazione della variante stessa.

Per la ricognizione completa del patrimonio territoriale riferito al momento attuale, la Variante si avvale del quadro conoscitivo del nuovo Piano Strutturale avviato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2019, adottato con Delibera del Consiglio Comunale N. 6 del 04.03.2020, controdeduzione alle osservazioni con Del.CC.60 del 27.11.2020, approvazione, a seguito di 3 sedute della conferenza paesaggistica, con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022.

In particolare, gli studi di tipo idraulico di supporto al PS hanno fatto propri i rilievi di dettaglio del Canale Principale n.4 e della controfossa in sinistra idraulica del fiume Albegna effettuati per questa variante, al fine di rendere coerenti i Quadri conoscitivi.

Per quanto riguarda le criticità di tipo idraulico:

dal momento che con il ricorso al Tar, i cui contenuti sono sopra descritti, è stata contestata la pericolosità idraulica riferita all'area e la capacità idraulica del Canale di bonifica n.4, nonché la sua configurazione geometrica così come rilevate nel Regolamento urbanistico vigente, la Variante urbanistica in oggetto contiene l'aggiornamento e approfondimento del quadro conoscitivo riferito al rischio idraulico e il Rilievo del Canale di bonifica n.4 e della Controfossa Sinistra dell'Albegna, come meglio specificato al paragrafo 7 della relazione della variante e nei documenti allegati alla stessa inerenti alle indagini idrauliche ai sensi del DPGR 26/R/2007 e del DPGR 5/R/2020.

Per prima cosa il Comune ha affidato l'incarico per effettuare rilievi specifici del Canale Principale n.4 e della controfossa in sinistra idraulica del fiume Albegna: i rilievi sono stati appositamente commissionati allo Studio HERA, e gli stessi risultano parte del quadro conoscitivo di partenza per gli studi idraulici redatti dallo Studio Hydrogeo.

Riportiamo di seguito l'elenco della documentazione relativa a tali rilievi topo-batimetrici consistente in planimetria con le tracce di sezione, tavole delle sezioni, oltre alla Relazione tecnica e documentazione fotografica:

- T_4653_20_MB_MFe_01-Tavola_U
- T_4653_20_MB_MFe_01-Tavola1
- T_4653_20_MB_MFe_01-Tavola2
- T_4653_20_MB_MFe_01-Tavola3
- T_4653_20_MB_MFe_01-Tavola4
- T_4653_20_MB_MFe_01-Tavola5
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola6
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola7
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola8
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola9
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola10
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola11
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola12
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola13
- T_4653_20_MB_MFe_02-Tavola14

Il reticolo idrografico e di gestione situato nell'intorno delle aree di interesse preso a riferimento per gli approfondimenti e le verifiche idrauliche relative alla Variante sono riferiti all'oggi e al momento dell'approvazione del RU vigente.

Per quanto riguarda gli approfondimenti relativi agli aspetti idraulici alla luce del quadro normativo esistente al momento della redazione del Regolamento Urbanistico Comunale vigente si applicano le disposizioni del D.P.G.R. 26/R/2007 - Direttive per le indagini geologico-tecniche e del Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio, in materia di indagini geologiche.

Sul reticolo idraulico oggetto delle indagini di approfondimento aggiornate ad oggi si applicano le disposizioni della normativa idraulica vigente, ed in particolare i disposti di cui al RD 523/04, Regolamento 5/R del 2020, L.R. 41/2018.

Negli elaborati specifici a supporto della Variante redatti dai professionisti e nella relazione di variante sono richiamati nel dettaglio gli atti/documenti/normativa di riferimento per gli studi "di allora" e "di oggi".

Le ulteriori verifiche idrauliche sono state redatte al fine di valutare in maniera approfondita le condizioni di allagabilità delle aree di interesse. Tutti gli approfondimenti eseguiti con i diversi modelli idraulici utilizzati nelle indagini hanno confermato una pericolosità idraulica molto elevata riferita all'area di interesse.

Le conclusioni dei vari studi riportano l'esito della Pericolosità idraulica e delle fattibilità al momento dell'approvazione del RU vigente (2011) e ad oggi (2022).

Gli approfondimenti tecnico conoscitivi in ambito idraulico eseguiti con i diversi modelli idraulici approfonditamente descritti nella relazione, approfondimenti resi necessari dalla vicinanza del Fiume Albegna, del suo tratto di Controfossa Sinistra e del Canale Principale N.4 e dalla osservazione al RU che contestava l'esito delle indagini idrologico idrauliche di allora, hanno confermato una pericolosità idraulica molto elevata nell'intero ambito.

Per quanto riguarda i profili prettamente urbanistici,

l'area oggetto della variante si trova in un contesto di coltivazioni e sistemazioni idrauliche ed agrarie i cui tratti strutturanti sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell'appoderamento ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui.

La localizzazione dell'area oggetto di variante è distante dalla struttura storico-portante dell'insediamento di Albinia e separata dal centro urbano residenziale da elementi strutturali e funzionali specifici esistenti, quali la ferrovia e l'area produttiva artigianale e di progetto.

Tutto ciò indica con chiarezza caratteristiche dell'area consolidate e connaturate al luogo, non vocate all'espansione edilizia, che sono ben rappresentate negli strumenti urbanistici comunali vigenti e che sono state confermate nel tempo dagli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e regionale, come si evince dagli estratti cartografici dei piani riportati nei documenti di variante.

Si tratta di caratteristiche che sussistevano al tempo dell'approvazione del R.U.C. e che permangono intatte anche oggi e che, quindi, inducono a confermare per l'area in oggetto l'assenza di qualsiasi tipologia di espansione edilizia anche al momento dell'approvazione della presente variante, in piena coerenza anche con gli strumenti urbanistici sovracomunali.

La presente variante ripianifica l'area e disciplina l'ambito oggetto della Variante come una porzione di territorio rurale individuata con apposito segno grafico nella "Tavola 1.3 Gestione e trasformazione del territorio - estratto 1", con sigla E 5.5 richiamando gli articoli di RU.

Relativamente alla porzione d'ambito identificata nella tavola "2.3 Gestione e trasformazione del territorio - Albinia - estratto 2" con sigla R2 T2 si recepiscono integralmente gli articoli delle NTA del RU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 7 marzo 2011 n. 10 - Ambiti a funzione residenziale - R2 e Articolo 57 - Tessuto insediativo ad assetto recente ad isolato aperto con tipologia a villino isolato nel relativo spazio residenziale prevalentemente libero - T2.

L'ambito non ha subito sostanziali modifiche dal momento dell'approvazione del RU vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 7 marzo 2011) ad oggi e si colloca coerentemente in un contesto immutato di coltivi e sistemazioni idrauliche ed agrarie i cui tratti strutturanti sono l'ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell'appoderamento ritmata da case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque superficiali, la predominanza quasi assoluta dei seminativi per lo più irrigui.

All'articolo 3 - Gestione e trasformazione del territorio - della Disciplina d Variante, vengono dettate le condizioni d'uso dell'area.

Il Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) allegato alla Proposta di piano in adozione è redatto ai sensi dell'art. 24ⁱ – *Rapporto Ambientale* della LR 10/2010 e tiene pertanto conto (vedi paragrafo 4 RA) dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale e dell'espressione del NUV VAS (autorità competente in materia di VAS) sulla fase preliminare..

Si evidenzia che il Rapporto Ambientale contiene anche le valutazioni richieste dalla normativa vigente al momento dell'approvazione del RU del 2011; in particolare contiene oltre alla verifica di coerenza interna ed esterna anche la valutazione integrata degli effetti ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute umana delle trasformazioni indotte dalla Variante al Regolamento Urbanistico, secondo quanto era previsto

dal Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata approvato con Dpgr 9 febbraio 2007 n. 4/R.

A tal fine, il RA contiene una tabella che mette a confronto i contenuti della Valutazione Integrata ed il Riferimento ai capitoli del RA in cui sono trattati i contenuti della Valutazione Integrata stessa.

Al paragrafo 4 del RA il documento analizza, come sopra detto, ogni contributo pervenuto da parte degli enti, fatto proprio dall'espressione dell'autorità competente per la VAS, specificando come ne viene preso atto e richiamando il paragrafo del RA di riferimento.

Nel rispetto dell'art 8 della LRT 10/2010, al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi.

Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 65/2014, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 65/2014 (156) sul piano o programma adottato.

Nel redigere il Rapporto Ambientale la scelta dei valutatori è stata quella di basare l'analisi anche su documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il Principio di Economicità degli atti ai sensi dell'Art.1 della Legge 241/1990 e successive modifiche evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione.

In particolare sono stati consultati il Rapporto Ambientale di VAS e gli elaborati conoscitivi del Piano Strutturale 2020.

Quanto sopra in quanto nel frattempo si è concluso l'iter del Piano Strutturale, che ha terminato le fasi della conferenza paesaggistica, è stato approvato in Consiglio Comunale ed è in fase di attesa dell'espressione del parere sulla conformazione del piano al PIT/PPR da parte della Conferenza paesaggistica.

V. COERENZA INTERNA ED ESTERNA DELLA VARIANTE

La LRT 65/2014 prevede che l'atto di governo di forme nel rispetto della LRT 65/2014 stessa, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate.

La variante si forma nel rispetto della legge 65/2014, l'iter di formazione e approvazione si svolge ai sensi degli artt.17, 18 e 19 della Legge Regionale n. 65/2014.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018 - la variante sarà oggetto di valutazione di coerenza al PIT/PPR nell'ambito

del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17-19 della LRT 65/2014. Non verrà pertanto convocata la Conferenza paesaggistica.

La variante non prevede interventi di nuova edificazione in ambito esterno al TU, pertanto non si svolge la conferenza di copianificazione.

Deposito al Genio Civile:

Il Comune ha effettuato il deposito presso la Regione Toscana Genio Civile di Grosseto, ai sensi del DPGRT 25 ottobre 2011, n. 53/R, prima dell'adozione della presente, in data 24.05.2022.

Per l'analisi delle coerenza, si rimanda al RA, in particolare ai tre aspetti di coerenza:

1. coerenza tra obiettivi e azioni propri del Piano (coerenza interna del Piano);
2. coerenza del Piano con gli altri piani e programmi dell'Amministrazione Comunale (coerenza interna dell'Amministrazione Comunale);
3. coerenza tra il Piano con i piani sovraordinati (coerenza esterna)

Si rimanda al RA:

- paragrafo 6. VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA ORIZZONTALE,
- paragrafo 7. COERENZA INTERNA VERTICALE.

Viene effettuata la Verifica di coerenza con il PS vigente nel 2011 e la Verifica di coerenza con il PS adottato con D.C.C. n 6/2020 ed approvato con D.C.C. n 19/2022;

- paragrafo 8. VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO

Anche in questo caso la coerenza è trattata nel duplice aspetto: al momento dell'approvazione del RU vigente e al momento di formazione della variante.

VI. CERTIFICAZIONI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LR T 65/2014

Per quanto riguarda la partecipazione, l'attività del **Garante dell'informazione e della partecipazione** viene documentata con apposito rapporto del garante allegato all'atto di adozione degli atti di governo del territorio.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto arch. Francesca Olivi

ATTESTA E CERTIFICA, ai sensi dell'art. 18 della LR 65/2014, quanto di seguito riportato:

Che il procedimento di redazione della presente variante viene svolto nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti vigenti in materia.

Che la Variante si forma nel rispetto della LRT 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essi correlate;

Saranno assicurati a chiunque voglia prenderne visione l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi al procedimento di formazione della variante ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Francesca Olivi

Orbetello 24.05.2022

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ⁱ Per gli aspetti valutativi che accompagnano il Piano oggetto del Rapporto Ambientale, si fa riferimento a quanto contenuto:

✓ dalla LR 10/2010 e s.m.i. all'art.24 - *Rapporto ambientale*

1. *Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o dal proponente e contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:*

a) *individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*

b) *individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23;*

c) *concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;*

d) *indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;*

d bis) *dà atto della consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.*

2. *Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).*

3. *Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all'articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.*

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

Adempimenti che seguiranno ai sensi dell'art 25 della LRT 10/2010:

- Consultazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'autorità procedente o (61) il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l'indicazione (62) dell'autorità procedente o del proponente (61);

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

2. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all'autorità competente ed alla autorità procedente o (61) al proponente.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente. (63)